

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE 1949

(13^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

Di iniziativa del deputato Tesaro: « Pro-
roga delle disposizioni delle leggi 28 marzo 1949,
n. 131 e 7 aprile 1949, n. 222, sull'abilitazione
provvisoria all'esercizio professionale e sui
contributi degli studenti universitari » (N. 638)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

GIARDINA, relatore Pag. 144

« Concessione di un contributo straordinario
di lire 10.000.000 a favore del Centro autonomo
italiano del P. E. N. collegato alla Federazione
internazionale P. E. N. (Poets, Essayists, No-
velists) per l'esercizio finanziario 1948-1949 »
(N. 662) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 144
MAGRÌ 145
MERLIN Angelina 145
TONELLO 145

Di iniziativa del deputato ERMINI: « Esten-
sione delle disposizioni del regio decreto legi-
slativo 27 maggio 1946, n. 535, ai professori
assunti in ruolo universitario ai sensi dell'arti-

colo 16 del decreto legislativo luogotenenziale
5 aprile 1945, n. 238 » (N. 632) (Approvato dalla
Camera dei deputati):

GIARDINA, relatore Pag. 146
MERLIN Angelina 147
PRESIDENTE 147

« Modifica della pianta organica transitoria
del già Liceo musicale pareggiato "G. Ros-
sini" di Pesaro, approvata con regio decreto
12 dicembre 1940, n. 1996 » (N. 559):

RUSSO, relatore 148, 149
FILIPPINI 148, 149
PRESIDENTE 149
MERLIN Angelina 149
MAGRÌ 149

Di iniziativa del deputato Corsanego: « Au-
mento da un milione a tre milioni della dota-
zione ordinaria annua a favore dell'Accademia
Nazionale di San Luca » (N. 658) (Approvato
dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 150

« Abrogazione della disposizione dell'arti-
colo 19 dello statuto dell'Istituto di Studi Ro-
mani, approvato con regio decreto 11 ottobre
1934, n. 2397 » (N. 631) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati):

PRESIDENTE 151
PARRI 151
TOSATTI 151

La riunione ha inizio alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Cermigrani, Della
Seta, Ferrabino, Filippini, Gervasi, Giardina,
Lamberti, Lovera, Magrì, Merlin Angelina,
Page, Parri, Russo, Saporì, Tonello, Tosatti,
Rolfi.

MAGRÌ, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il Ministro mi ha fatto sapere che, per gravissimi impegni, non può essere presente a questa nostra riunione. Il Sottosegretario di Stato, che doveva sostituirlo, è stato costretto a recarsi ieri sera a Firenze, per inaugurare un Congresso di bibliotecari.

Ad ogni modo abbiamo preso accordi; possiamo quindi procedere ai nostri lavori anche in assenza del Governo. Soltanto nel caso che sorgessero difficoltà per difetto di informazioni su un dato argomento, la relativa discussione sarebbe rinviata. Speriamo, tuttavia, che questo caso non abbia a verificarsi.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Tesauo: « Proroga delle disposizioni delle leggi 28 marzo 1949, n. 131 e 7 aprile 1949, n. 222, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale e sui contributi degli studenti universitari » (N. 638)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Tesauo: « Proroga delle disposizioni delle leggi 28 marzo 1949, n. 131, e 7 aprile 1949, n. 222, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale e sui contributi degli studenti universitari ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Giardina.

GIARDINA, *relatore*. Con leggi 28 marzo 1949, n. 131, e 7 aprile 1949, n. 222, si è provveduto per l'anno accademico decorso a prorogare le precedenti disposizioni sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale e sul contributo integrativo a carico di ogni studente universitario. Poichè è già avvenuta, con il 1º agosto, l'apertura delle iscrizioni universitarie e volgono ormai al termine gli esami di laurea del corrente anno; dato, inoltre, che, allo stato presente delle cose, non è stato adottato alcun provvedimento definitivo in merito all'esame di Stato (che esige — come già

più volte abbiamo affermato — una riforma) e nulla si è definito circa l'aumento delle tasse universitarie, ritengo che sia opportuno accogliere il disegno di legge in esame che già ha avuto il voto unanime della Commissione in sede deliberante della Camera dei deputati, per l'anno accademico 1949-1950.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, passando all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai laureati e diplomati nelle sessioni di esami dell'anno accademico 1948-49 sono estese le disposizioni emanate con legge 28 marzo 1949, n. 131, in materia di esami di Stato per l'abilitazione professionale.

(È approvato).

Art. 2.

Per l'anno accademico 1949-50 sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 7 aprile 1949, n. 222, concernente tasse e contributi a favore delle Università e degli Istituti superiori.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore del Centro autonomo italiano del P.E.N. collegato alla Federazione internazionale P.E.N. (Poets, Essayists, Novelists) per l'esercizio finanziario 1948-49 »
(N. 662) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore del Centro autonomo italiano del P. E. N., collegato alla Federazione

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

13ª RIUNIONE (27 ottobre 1949)

internazionale P. E. N. (Poets, Essayists, Novelists) per l'esercizio finanziario 1948-1949». Dichiaro aperta la discussione generale.

Premetto che su questo disegno di legge è stato dato parere favorevole da parte della Commissione finanze e tesoro.

Si tratta, del resto, di cosa molto semplice. Esiste un *Club* internazionale che si chiama P. E. N., composto di poeti, critici e narratori. Anche in Italia esiste una sezione ragguardevole di tale *Club*, sezione che è presieduta da Ignazio Silone nella sua qualità di scrittore romanziere.

Tale associazione quest'anno ha dovuto assolvere in Venezia a un dovere di ospitalità. L'anno passato il P. E. N. *Club* si era riunito all'estero, in Svizzera, e l'ospitalità era stata larghissima e assai cordiale, per modo che si era in obbligo di restituire l'ospitalità ricevuta, come è stato fatto a Venezia, nel settembre scorso.

Con il presente disegno di legge si tratta di rimborsare le spese già sostenute, nella misura concordata preventivamente. Perciò propongo che il disegno di legge sia senz'altro approvato, come già è avvenuto da parte della Camera dei deputati.

MAGRÌ. Desidererei sapere con chi è stata concordata la misura delle spese.

PRESIDENTE. Con gli organi esecutivi, naturalmente. Inoltre le spese sono state contenute nei limiti previsti.

MERLIN ANGELINA. Intendo fare una dichiarazione. Premetto che sono favorevolissima al presente disegno di legge, come lo sono, del resto, tutte le volte che il nostro Paese può in qualche modo affermarsi, attraverso i suoi uomini migliori, nel campo internazionale.

Però desidererei — e questo rilievo è indirizzato non alla nostra Commissione, ma al Governo — che anche in occasione di altre riunioni internazionali, il Governo si dimostrasse meno avaro nel concedere i mezzi ad esse necessari.

Cito un caso particolare, a mo' d'esempio. Due anni fa, sono andata a Parigi, nel mese d'aprile, per partecipare, in rappresentanza dei perseguitati politici italiani, ad un Convegno internazionale, o per meglio dire inter-europeo, dei perseguitati politici di tutti i Paesi d'Europa.

Tali perseguitati politici rappresentavano, diciamo così, l'antifascismo unicamente di tre

anni, cioè dal momento in cui il nazismo aveva messo piede nei vari Paesi europei. Noi Italiani invece rappresentavamo qualche cosa di più, anzi di meglio, anche se, d'altra parte, eravamo considerati come coloro che avevano dato origine al fascismo: rappresentavamo, ossia, la resistenza al fascismo fin dal 1919, ed il nostro cammino era segnato dal sacrificio di migliaia di martiri. Ebbene, io sola so quanto ho dovuto penare per poter ottenere a prestito dal nostro Ambasciatore, il denaro per sopprimere, anche se in minima parte, alle spese, mentre altre Nazioni, quale la Polonia, la Russia e l'Olanda, avevano provveduto per conto proprio ad accollarsi le ingenti spese del Congresso.

Concludo, quindi, affermando che ben volentieri aderisco a tutte queste manifestazioni; vorrei, però, che il Governo non si dimostrasse in alcune occasioni parziale, dato che molto spesso nei Convegni internazionali è implicato l'onore del nostro Paese; e l'onore della Nazione non è limitato unicamente agli scrittori o agli scienziati, ma riguarda anche gli uomini della politica, specialmente quando questi ultimi si sono battuti per i principi sacrosanti della libertà e della giustizia.

TONELLO. Dichiaro, anzitutto, che darò il mio voto favorevole al presente disegno di legge, dato che lo Stato deve concorrere ad allacciare le relazioni intellettuali e scientifiche tra i Paesi e a far avvicinare gli uomini delle scienze e delle arti. Rimarrei, però, alquanto perplesso dinanzi al fatto che fossero eventualmente concessi sussidi ad organismi, i quali, pur essendo internazionali, sono al di fuori di quella che è l'essenza della letteratura, delle arti, e delle scienze: intendo parlare di quegli organismi, anche internazionali, che rappresentano unicamente, diciamo così, le tendenze dei vari partiti. Io sono stato per venti anni ramingo all'estero, e non mi sono mai sognato di ricorrere a organismi internazionali affinché mi dessero aiuto, sebbene qualche volta abbia sentito anch'io la necessità della umana solidarietà.

Se domani, io profugo, mi fossi sentito proporre aiuti da un Governo svizzero, francese o di qualsiasi altro Stato, mi sarei ribellato per rimanere libero.

Non condivido, quindi, le raccomandazioni della collega Merlin, la quale vorrebbe che si

facesse per le organizzazioni internazionali politiche lo stesso trattamento usato per le organizzazioni internazionali aventi fini culturali e scientifici. Queste organizzazioni internazionali politiche sono numerosissime: non si sa bene di chi siano emanazione e che cosa rappresentino. Pertanto, a mio avviso, lo Stato potrebbe spendere meglio i propri denari senza dare il suo contributo ad organizzazioni di tal genere, contributo che invece deve essere riservato a quelle che abbiano nobili finalità nei loro programmi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, passando all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore del Centro autonomo italiano della Federazione internazionale P.E.N. (Poets, Essayists, Novelists) per l'esercizio 1948-49 di un contributo straordinario di lire 10.000.000 (dieci milioni) a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa per la concessione del contributo di cui all'articolo precedente sarà fronteggiata con le entrate derivanti dall'organizzazione e dall'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, iscritte al capitolo n. 92-bis dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49, con il decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ermini: « Estensione delle disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, ai professori assunti in ruolo universitario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 » (N. 632) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, ai professori assunti in ruolo universitario ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ».

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Giardina.

GIARDINA, relatore. L'articolo unico del presente disegno di legge ricorda in modo preliminare le disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, perchè esse siano applicate anche nei confronti dei professori che siano stati assunti in ruolo universitario o che saranno assunti nel ruolo stesso per effetto dell'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Il decreto del 27 maggio 1946 stabilisce che ai professori rimossi dall'ufficio, e successivamente reintegrati nel ruolo universitario, siano assegnati altrettanti posti in ruolo transitoriamente, in aggiunta a quelli previsti dalle tabelle organiche vigenti. Si tratta dei professori epurati che sono poi rientrati nell'insegnamento per modo che il loro ritorno alla cattedra non ha importato un eventuale graduale assorbimento dei professori stessi nei pochi posti di ruolo di cui dispone ogni Facoltà universitaria, bensì la costituzione di un ruolo transitorio, che cesserà col futuro collocamento a riposo degli insegnanti stessi.

La legge 5 aprile 1945, legge che è stata da tutti favorevolmente accolta, riguardava invece la revisione dei concorsi universitari a cui non hanno potuto partecipare, durante il regime fascista, cultori eminenti della materia, che furono esclusi per ragioni politiche o raz-

ziali. A questa revisione si è già proceduto, e credo che si stia per concludere il processo di revisione di tutti i concorsi universitari allo scopo di includere nelle terne i vincitori stessi.

Ora, la legge del 5 aprile 1945 non parla di istituzione di un ruolo transitorio, bensì di collocamento in soprannumero delle persone dichiarate vincitrici rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà. La parola « soprannumero » implica che, qualora i posti siano vacanti, senz'altro essi debbano essere coperti; se poi non vi siano posti vacanti, il « soprannumero » implica nel futuro un assorbimento tra i titolari ed i posti in ruolo di cui dispongano le Facoltà medesime. Il che porta, in realtà, un gravissimo inconveniente, perchè le Facoltà, che sono autonome e libere, potrebbero non chiamare i vincitori dei concorsi in seguito a giudizio di revisione, dal momento che esse possono ritenere più opportuno coprire il posto in ruolo con una cattedra ben diversa da quella per cui il vincitore tardivo dovrebbe rientrare a far parte della Facoltà.

Per ovviare a tale inconveniente si è pensato di estendere la terminologia e la portata del decreto-legge 27 maggio 1946 anche a coloro i quali debbono rientrare nell'insegnamento universitario, come è disposto nel decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, per modo che coloro che sono rientrati nell'insegnamento universitario in seguito a giudizio di revisione, possano sicuramente avere una cattedra.

Tale è lo spirito del disegno di legge di iniziativa del deputato Ermini, che è un profondo conoscitore del nostro ordinamento universitario, essendo docente e Rettore dell'Università di Perugia.

MERLIN ANGELINA. Non entro nel merito della questione; vorrei, però, richiamare l'attenzione del collega Giardina su di un particolare. Mi pare che il relatore abbia pronunciato la parola « epurati »: penso che tale parola dovrà essere mutata, allo scopo di non confondere coloro che sono stati mandati via dal fascismo e che costituiscono la parte più pura della classe insegnante, con quelli viceversa che sono stati allontanati perchè fascisti.

GIARDINA, *relatore*. La legge del 27 maggio 1946, in complesso, ha accordato a coloro i quali sono stati epurati di acquistare una

posizione di privilegio rispetto a coloro che sono stati vittime del fascismo.

MERLIN ANGELINA. E li chiama epurati?

GIARDINA, *relatore*. Si potrebbe dire « rimossi dall'ufficio ».

PRESIDENTE. Vorrei dare alcuni chiarimenti alla Commissione. Durante il fascismo alcuni professori sono stati rimossi o destituiti dall'ufficio per ragioni razziali o politiche. Esiste una legge, in data 27 maggio 1946, che ha ammesso dapprima che i suddetti insegnanti ritornassero nelle loro Cattedre ed in seguito ha disposto che, riacquistando essi la cattedra, quest'ultima venisse posta in soprannumero rispetto alle Cattedre delle Facoltà. Si è costituito così un ruolo transitorio di insegnanti che si estingue solo con l'estinguersi o con la messa a riposo dei titolari.

Invece, per un'altra categoria di danneggiati, per coloro, ossia, che non avevano potuto partecipare a concorsi universitari perchè privi della tessera fascista, richiesta dal 1932 in poi, la legge stabilisce che si rifaccia il concorso e che essi possano essere rinominati in terna; ma non prevede che siano nominati in ruolo transitorio. Ciò arreca un duplice danno: innanzi tutto alle persone, perchè alcune di esse, rientrate nella terna, non possono essere chiamate dalla Facoltà, dal momento che il posto manca o la Facoltà non vuole dedicare un posto a una determinata disciplina: in secondo luogo deriva anche un danno alle Facoltà perchè quei professori non entrano in ruolo transitorio ed esse vengono a perdere un posto. L'onorevole Ermini, per favorire le persone e le Facoltà insieme, propone che il trattamento fatto ai rimossi sia esteso anche ai riveduti.

Pertanto, se risulta chiaro, come pare, lo spirito del presente disegno di legge, e se nessun altro domanda di parlare, passiamo all'approvazione dell'articolo unico, di cui dò lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, si applicano anche nei confronti dei professori che siano stati assunti in ruolo universitario o che saranno assunti nel ruolo stesso per effetto dell'arti-

colo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica della pianta organica transitoria del già Liceo musicale pareggiato " G. Rossini " di Pesaro, approvata con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996 » (N. 559).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica della pianta organica transitoria del già Liceo musicale pareggiato " G. Rossini " di Pesaro, approvata con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996 ».

Dichiaro aperta la discussione.

Prego il relatore, senatore Russo, di riferire su questo disegno di legge.

RUSSO, *relatore*. Con il presente disegno di legge, che propongo alla vostra approvazione, si ripara ad una delle tante iniquità perpetrate dal fascismo e aggravate dalle complicazioni burocratiche che ne seguirono. Il professor Fara, docente di storia della musica nel momento in cui il Liceo musicale pareggiato « G. Rossini », di Pesaro veniva regificato, nel 1940, non poté essere incluso nei ruoli governativi, perchè privo di tessera fascista. Egli era stato assunto nel 1922, in seguito a regolare concorso.

L'evidente ingiustizia fu ribadita, poi, dal fatto che la nuova pianta organica, redatta nel testo della convenzione per il passaggio dell'Istituto allo Stato, non incluse più la Cattedra di storia della musica ed estetica, già tenuta in maniera magistrale dal professor Fara. Per la verità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1940, ebbe a pronunciarsi favorevolmente al passaggio in ruolo del professor Fara che, pur sprovvisto di tessera fascista, offriva — si diceva — prova di fedeltà al regime. Però quando il Ministero, nel 1941, emanava il decreto di inquadramento del maestro Fara nel ruolo, si incorse nell'opposizione della Corte dei conti, la quale notò, a rigore, che la Cattedra in parola non figurava nella pianta organica.

El'odissea non termina. Si credè di riparare al malfatto, nominando il professor Fara senza concorso, ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, titolare della suddetta Cattedra; e il decreto allora poté finalmente essere registrato dalla Corte dei conti. Ma, come è noto, nel febbraio 1945 vennero annullate tutte le nomine senza concorso effettuate negli Istituti di istruzione artistica dal 1938 in poi, e il professor Fara, in conseguenza, fu dichiarato decaduto.

In seguito a ricorso dell'interessato, il Ministero della pubblica istruzione (il quale, per la verità, pur essendo confortato da molte e valide ragioni, non seppe impostare la questione nella migliore maniera) fece di tutto per rimuovere l'ostacolo, sia della tessera fascista, sia del diniego di registrazione del decreto da parte della Corte dei conti. Fu così che la questione venne deferita al Consiglio di Stato, il quale il 24 settembre 1946 riconosceva che il Ministero aveva agito regolarmente senza infrangere le disposizioni vigenti, ma aggiungeva altresì che, pur dimostrandosi sensibile alla richieste del docente, la giusta causa di quest'ultimo era seriamente compromessa, non già dall'atteggiamento del Ministero che aveva sempre cercato di venire incontro al suddetto insegnante, ma dalla pianta organica transitoria che era l'unica valida, anche se poi era stata redatta una nuova pianta organica definitiva, che non poteva però essere presa in considerazione e che aveva soppresso la Cattedra di storia della musica. Lo stesso Consiglio di Stato si diceva favorevole a sanare tale condizione di disagio, suggerendo l'emanazione di una legge che modificasse definitivamente, e nella maniera più legale, la pianta organica del Liceo musicale « G. Rossini ».

Tutto ciò premesso, è chiaro lo spirito del disegno di legge proposto in un unico articolo, che ha effetto retrattivo a decorrere dal 16 ottobre 1940.

FILIPPINI. Ringrazio il senatore Russo per i chiarimenti forniti nella sua relazione, in cui oltre tutto, riconosce, mi pare, la grande ingiustizia perpetrata ai danni del professor Fara, in quanto non iscritto al partito fascista. Oggi il provvedimento ha valore *erga omnes* perchè inquadra la cattedra nel ruolo organico e nella pianta organica. Non so, però, quale

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

13ª RIUNIONE (27 ottobre 1949)

valore pratico possa avere tutto ciò nei confronti del povero professor Fara, che in questi ultimi giorni è deceduto. Vero è che questo provvedimento ha effetto retroattivo.

PRESIDENTE. I benefici di tale legge andranno agli eredi.

FILIPPINI. Penso, però, che questa, più che altro, sia una questione di carattere legale.

RUSSO, relatore. In verità, mi consideravo veramente fortunato di avere aiutato un così insigne maestro della storia della musica. Ho, ora, un grave rimorso in conseguenza della sua morte; e penso che da ciò dobbiamo trarre motivo tutti quanti per renderci più solleciti nell'espletamento del nostro lavoro: a nulla valgono infatti, le nostre disposizioni per i cittadini che si rivolgono a noi, se essi ne vedono arrivare così tardi i benefici, da non potere più avvantaggiarsene.

MERLIN ANGELINA. Sarei del parere che la nostra Commissione formulasse un voto, da trasmettere al Ministro della pubblica istruzione, perchè, al più presto possibile, almeno nel campo della scuola, siano finalmente resi i doverosi atti di giustizia verso coloro che sono stati le vittime del fascismo. Non posso certo parlare nei confronti della mia persona; debbo dire, tuttavia, che ci sono ancora tanti colleghi (non dico che siano numerosissimi), che nel campo della scuola hanno subito ingiustizia a cui occorre rapidamente porre riparo in modo da riportare la pacificazione negli animi di coloro che sono rimasti turbati a seguito delle offese patite.

RUSSO, relatore. Mi permetto di aggiungere che se questi provvedimenti riparatori debbono rivestire carattere legislativo, tocca a noi, in collaborazione con la Commissione della pubblica istruzione della Camera, a renderci diligenti per poter presto esaminare e approvare questi provvedimenti: assai spesso, infatti, il ritardo lamentato è dovuto solo alla macchinosa lentezza dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Devo far rilevare che non sempre è necessario un provvedimento legislativo, come nel caso in oggetto per il quale si è dovuto disporre che la legge abbia effetto retroattivo: in altri casi basta un semplice provvedimento esecutivo.

MAGRÌ. Vorrei domandare alla senatrice Merlin in quale senso ella afferma che non si

è fatto ancora nulla per riparare alle ingiustizie da lei lamentate.

MERLIN ANGELINA. Mi riferisco, per esempio, al famoso concorso, col quale dovrebbero essere rimessi nei loro posti i perseguitati politici e razziali, e che è stato bandito l'anno scorso, non ricordo se in gennaio o febbraio, ma che non è stato ancora espletato.

MAGRÌ. Mi pare che riguardo a tale concorso siano insorti degli ostacoli procedurali.

MERLIN ANGELINA. Io avevo propugnato fin dal 1945 e non solo per un interesse personale, ma perchè si tratta di un atto di giustizia riparatrice, la necessità di bandire tale concorso. Al Ministero, però, si sono succeduti parecchi ministri, e nessuno si è preoccupato di ciò; soltanto l'anno scorso il Ministro Gonella ha preso una iniziativa in tale senso. In ogni modo ci sono ancora molte persone che hanno avuto i loro cari morti, e non hanno ancora ricevuto un atto di giustizia riparatrice; ed esistono poi molte famiglie di tali discriminati che vivono nel bisogno. Mi pare che se un voto in proposito fosse fatto al Ministero da tutta la Commissione, esso avrebbe certamente un grande valore.

MAGRÌ. Osservo che un momento fa abbiamo approvato un disegno di legge inteso a riparare largamente alle ingiustizie fatte ai professori universitari. In realtà sono numerosi coloro che hanno potuto accedere ai concorsi ed anzi hanno già ricevuto una sistemazione. Perciò non possiamo affermare che nulla si è fatto ancora per riparare alle ingiustizie commesse: possiamo, invece, fare un voto nel senso che alle ingiustizie che sono ancora da riparare, si porti rimedio nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Non dobbiamo fare una critica a quello che è stato fatto, ma formulare un augurio in ordine a ciò che resta ancora da fare e nel più breve tempo possibile.

FILIPPINI. Penso che il caso del professor Fara possa costituire una adeguata segnalazione della situazione, oltre tutto perchè egli era un insigne maestro ed insegnante sardo, che, per di più, lascia orfani nove figli.

PRESIDENTE. Poichè siamo tutti d'accordo nel fare presente al Ministero la necessità che al più presto si ponga riparo alle ingiustizie subite da molti insegnanti durante il

fascismo, passo a leggere il testo dell'articolo unico, che è così formulato:

Articolo unico.

La pianta organica transitoria del Liceo musicale pareggiato « G. Rossini » di Pesaro, annessa alla Convenzione relativa alla regificazione del detto Istituto e alla sua trasformazione in R. Conservatorio, approvata con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, viene modificata, con effetto dal 16 ottobre 1940, mediante l'inclusione nella pianta stessa della cattedra di Storia della Musica e Bibliotecario.

Forse a mio avviso, sarebbe più pertinente un'altra dizione dell'articolo unico, nel senso, che, invece, di dirsi « della cattedra di Storia della Musica e Bibliotecario » andrebbe detto, « della cattedra di Storia della Musica con annesso posto di Bibliotecario », come giustamente è scritto nella relazione ministeriale. In ogni modo, ciò rilevato, metto ai voti l'articolo unico, di cui ho dato già lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Corsanego: « Aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia Nazionale di San Luca » (N. 658)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca ». Dichiaro aperta la discussione generale.

I meriti della Accademia nazionale di San Luca sono noti a tutti; ma tale istituto poteva contare unicamente su una dotazione annua di un milione, che non bastava alle esigenze più modeste.

Con il disegno di legge in esame, di iniziativa dell'onorevole Corsanego, è previsto l'aumento da un milione a tre milioni della dotazione ordinaria annua a favore di questa Accademia. Naturalmente bisognava trovare a

norma dell'articolo 81 della Costituzione, la fonte per tale aumento, e, così per la maggiore spesa, da esso derivante come è detto nell'articolo 2: si è provveduto mediante le somme stanziare nel capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-1950, che riguarda anche la dotazione ordinaria annua a favore della Accademia. Quindi, in sostanza, si detrae una determinata somma da quelle stanziare in favore di altre istituzioni per erogarla all'Accademia nazionale di San Luca in considerazione della sua preminente funzione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, passando all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

La dotazione ordinaria annua a favore dell'Accademia nazionale di San Luca, stanziata sul capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, viene elevata da un milione a tre milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo precedente sarà provveduto mediante le somme stanziare nello stesso capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1949-50 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abrogazione della disposizione dell'articolo 19 dello statuto dell'Istituto di Studi Romani, approvato con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2397 » (N. 631) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Da parte del senatore Parri ci è stato richiesto di discutere, e approvare anche il provvedimento relativo all'« Abrogazione della disposizione dell'articolo 19 dello statuto dell'Istituto di Studi Romani, approvato con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2397 ». Su tale disegno di legge è relatore il senatore Banfi, che è assente. Se la Commissione è unanime nel voler discutere e approvare il disegno di legge suddetto, ritengo che il nostro collega Banfi non avrà nulla da eccepire. Metto pertanto ai voti la proposta del senatore Parri.

(È approvata).

Dichiaro aperta la discussione generale.

PARRI. Faccio presente ai colleghi che il provvedimento in esame è inteso unicamente a rimuovere le difficoltà che si frappongono perchè l'Istituto di Studi Romani possa ricominciare a funzionare. Credo che la nostra approvazione possa essere fondata e cosciente, anche perchè non ci sono impegni finanziari. L'approvazione, quindi, del disegno di legge non dovrebbe essere ulteriormente rinviata.

PRESIDENTE. Tutti i colleghi sanno cosa è l'Istituto di Studi Romani. Si tratta di una fondazione fascista ora fortunatamente ispirata a sani criteri. Con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2397, la nomina a Presidente e a membri della Giunta direttiva era conferita a vita. Il Presidente dell'Istituto, prof. Galassi, che ha agito sempre con spirito nettamente di regime, rivendica ora il diritto di continuare ad essere Presidente dal momento che è stato nominato a vita ed intende nominare la Giunta; viceversa, il Governo non riconosce tale diritto ed ha nominato, in conseguenza, un Commissario, che è il senatore Tosatti. Occorre, pertanto, dirimere definitivamente la controversia e far decadere dalla carica il Presidente, per dar modo al Governo di nominare un nuovo Presidente, naturalmente non a vita e una nuova Giunta direttiva.

Poichè nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale passando all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 19 dello statuto dell'Istituto di Studi Romani, approvato con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2397, che conferisce la nomina a vita al Presidente e ai membri della Giunta direttiva in carica all'atto dell'approvazione dello statuto medesimo, è abrogata.

(È approvato).

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge è conferita al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di designare le persone per la nomina sia a Presidente sia a membro della Giunta direttiva.

Riguardo a questo articolo 2 vorrei avere un chiarimento dal senatore Tosatti. Che cosa vuol dire « designare le persone ? ». Vuol dire, forse, nominarle ? E chi le nomina ?

TOSATTI. Secondo il vecchio statuto, era il Presidente dell'Istituto che designava le persone per la nomina a membri della Giunta direttiva, designazione a vita che poi veniva trasformata in nomina a vita.

Con il presente articolo si stabilisce che la facoltà di designare le persone è conferita al Ministro della pubblica istruzione e, mentre in altra epoca la nomina, in seguito alla designazione, avveniva per decreto reale, adesso essa avverrà, ritengo per decreto presidenziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta direttiva delibererà la riforma dello statuto approvato con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2397.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10.30.